

LA NUOVA IMU 2020

Confermate le aliquote rispetto all'annualità 2019

Abrogata la Tasi

La Nuova Imu accorpa le aliquote Tasi e Imu 2019

La Legge di Bilancio 2020, ha previsto l'abolizione dell'Imposta unica comunale (IUC) nelle sue componenti relative all'Imposta municipale propria (IMU) ed al Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e l'unificazione delle due imposte nella NUOVA IMU. Rispetto all'annualità 2019 le aliquote non hanno subito aumenti ma è stato previsto solo l'accorpamento delle aliquote Tasi con quelle della vecchia Imu.

ALIQUOTE IMU 2020

1,06 % Aliquota base

0,86 % Aliquota per le abitazioni e le relative pertinenze una per categoria catastale tra C/6 - C/2- C/7, concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado (genitore/figlio - nonno/nipote) che le utilizzino come abitazione principale. Ai fini dell'applicazione, il soggetto passivo ai fini IMU è tenuto a presentare al Comune apposita comunicazione e allegare il contratto di comodato gratuito regolarmente registrato, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui l'unità immobiliare è stata concessa in uso gratuito. In caso di mancata presentazione della comunicazione e del contratto di comodato gratuito regolarmente registrato di cui sopra entro il termine ivi indicato, il beneficio previsto non può essere riconosciuto e, qualora indebitamente applicato dal contribuente all'atto del versamento, sarà revocato dall'ufficio in sede di verifica. L'applicabilità dell'aliquota suddetta è limitata al periodo temporale in cui la persona diversa dal proprietario risulti anagraficamente residente nell'unità immobiliare

0,60 % Aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo d'imposta, così come definito dall'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011, classificata nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A9 (castelli, palazzi eminenti);

Detrazioni:

per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

0,56 % Immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 431/1998 (locazione a canone concordato) a condizione che per il calcolo del canone concordato siano prese le fasce di oscillazione più basse, così come previste dall'accordo territoriale per i contratti di locazione agevolati depositato presso il Comune il 04 dicembre 2014 prot. n. 14152, di cui:

Zone Omogenee Zona Unica	TIPO A		TIPO B		TIPO C	
	Meno di 10	Più di 10	Meno di 25	Più di 25	Meno di 50	Più di 50
	5,50	5,00	5,00	4,50	4,00	3,50

Entro il 31/12 a pena decadenza del beneficio, va presentata apposita dichiarazione per la sussistenza dei requisiti. L'aliquota ridotta deve essere applicata dal momento della stipula del contratto di locazione a canone concordato.

0,86% Immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 431/1998 (locazione a canone concordato) per tutte le altre fattispecie;

Entro il 31/12, a pena decadenza del beneficio, va presentata apposita dichiarazione per la sussistenza dei requisiti.

L'aliquota ridotta deve essere applicata dal momento della stipula del contratto di locazione a canone concordato.

0,10 % Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola

0,10 % Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.